

COMMISSIONE VII

DIFESA

21.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione:		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	160	Senatore TOLOMELLI ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1569)	165
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE	165, 166, 168, 172, 175
Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1567)	160	ACCAME	168, 169, 172, 173
PRESIDENTE	160, 161, 162	BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	166, 168, 173
BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	161, 162	CACCIA, <i>Relatore</i>	165, 166, 172
BARACETTI	161	CERQUETTI	169
LO BELLO	161	CRAVEDI	166, 169
TASSONE, <i>Relatore</i>	160, 162	LO BELLO	170
		TASSONE	170

La seduta comincia alle 9,50.

LODOLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato De Poi è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1567).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 marzo 1980.

L'onorevole Tassone ha facoltà di svolgere la relazione.

TASSONE, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge, la cui materia è stata già trattata dal relatore, onorevole Perrone, relativo alla ferma di leva. In quella sede la VII Commissione difesa valutò l'opportunità — anche perché nel passato erano state presentate alcune proposte di legge da parte di tutti i gruppi — di estrapolare dal provvedimento sulla ferma di leva quello riguardante le norme in favore dei militari di leva e di carriera, appartenenti alle forze armate e ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e ai loro superstiti.

Su questo aspetto la Commissione si trovò d'accordo e manifestò la chiara volontà di colmare una lacuna estremamente grave sul piano legislativo che riguardava e coinvolgeva i militari caduti nell'adempimento del loro dovere e le loro famiglie. Questa lacuna è stata più volte valutata in termini estremamente preoccupanti da parte di tutta la Commissione allorché si è trovata di fronte a casi di questo genere nei quali non si dava la necessaria garanzia ai militari e alle loro famiglie.

Non starò qui a ripetere ciò che ha detto l'onorevole Perrone su questo argomento; ma desidero semplicemente dire che questo provvedimento riguarda le forze armate, i corpi militarmente ordinati, gli allievi del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli allievi carabinieri, gli allievi della guardia di finanza, gli allievi del corpo degli agenti di custodia e della guardia forestale, gli allievi della prima classe dell'accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari i quali subiscono per causa di servizio l'evento dannoso.

Quindi si interviene sia per quanto riguarda la pensione che per quanto riguarda l'indennità da corrispondere in favore dei superstiti, delle famiglie, dei collaterali e dei parenti prossimi.

Per tutti questi motivi ho ritenuto opportuno predisporre delle modifiche al testo pervenuto dal Senato, modifiche che tengono nel dovuto conto le osservazioni critiche avanzate dalle varie parti politiche nel corso del dibattito che si è svolto con un gran senso di responsabilità, valutando l'urgenza sul piano politico di questo provvedimento e superando anche le difficoltà connesse alla discussione di una materia tanto delicata ed articolata.

Questa materia è stata già affrontata in passato; nella scorsa legislatura ha formato oggetto della discussione di questa stessa Commissione in varie occasioni; e possiamo dire che il Parlamento e la Commissione stessa se ne sono fatti carico nella misura in cui, attraverso l'estrapolazione dal provvedimento generale sulla leva, hanno inteso varare questo provvedimento di carattere particolare ed urgente.

Nel sottolineare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, l'importanza di questo provvedimento e il suo carattere innovativo e qualificante per la Commissione e per il Parlamento, raccomando l'approvazione in linea di principio delle modifiche proposte ai fini di una loro immediata trasmissione alle Commissioni competenti per il parere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BARACETTI. Perché i colleghi possano intendere esattamente le proposte del relatore Tassone vorrei fare alcune precisazioni.

Per quanto riguarda l'onere che, in base a calcoli del Ministero della difesa, è stato definito in 14 miliardi con decorrenza 1979, concordo con quanto ha affermato il relatore. Abbiamo di fronte, infatti, un disegno di legge governativo che ci giunge dal Senato; ma interveniamo con modifiche che arricchiscono di molto questo disegno di legge. Come ha ricordato lo stesso relatore, questa materia era stata già affrontata nella scorsa legislatura. Già allora si elaborò un testo coordinato, anche se poi intervenne lo scioglimento anticipato delle Camere. Alla ripresa dei lavori parlamentari ci furono proposte unitarie e di singoli parlamentari su questa materia; di qui l'opportunità di andare ora ad una unificazione in un testo coordinato tra il disegno di legge governativo e il testo preparato dai vari gruppi parlamentari.

Con questo provvedimento, quindi, interveniamo su una questione importantissima: quella di dare garanzie anche ai militari utilizzati in servizio di ordine pubblico e interveniamo con misure estremamente valide per il personale di leva e in qualche caso anche per quello di carriera, per evitare elementi di discriminazione nei confronti di questo personale.

Si tratta di un provvedimento, come ha rilevato il relatore Tassone, estremamente importante e qualificante; non è la solita leggina, ma un provvedimento

che interviene su alcuni grossi problemi. Un provvedimento estremamente atteso, tendente a garantire ai giovani di leva chiamati, per dettato costituzionale, all'obbligo del servizio militare, determinate misure previdenziali, antinfortunistiche eccetera; un provvedimento che ha anche un valore politico e che serve per creare migliori condizioni per questi giovani che prestano servizio nelle forze armate, e per eliminare una delle ragioni per le quali vi erano serie preoccupazioni nelle famiglie italiane e nei giovani che si recavano a prestare il servizio militare.

Siamo, pertanto, favorevoli all'approvazione in linea di principio del testo proposto dal relatore Tassone pur ritenendo evidente che dobbiamo affrontare con rapidità il discorso più complessivo della riforma del servizio di leva, poiché in questo modo garantiremo le idonee condizioni affinché l'obbligo costituzionale da parte dei giovani venga realizzato con un insieme di misure che creino le condizioni migliori per l'esercizio del servizio di leva.

LO BELLO. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo! Desidererei avere un chiarimento a proposito di quanto è contenuto negli articoli 1 e 3 del provvedimento. Nell'articolo 1 si parla di « causa di servizio », mentre nell'articolo 3 si fa riferimento « alle vedove ed agli orfani di caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza di infrastrutture civili e militari, o in operazioni di soccorso ». Mi pare che la norma contenuta nell'articolo 3 sia limitativa rispetto a quella dell'articolo 1.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo è evidente: è stata prevista una graduatoria di fattispecie!

LO BELLO. Volevo anche conoscere le motivazioni che stavano alla base di questa decisione. In proposito, mi pare opportuno sottolineare che la Commissione interni, nella seduta di ieri, ha ultimato

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

l'esame di due provvedimenti che prevedono particolari previdenze costituite da « speciali elargizioni nei confronti delle famiglie dei militari dello Stato ». Ho voluto ricordare tale circostanza poiché ritengo sia indispensabile un collegamento tra il provvedimento oggi al nostro esame e quelli che ho testè citati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TASSONE, Relatore. Non ho nulla da aggiungere in relazione a quanto è emerso dal dibattito.

BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento, al quale annette particolare importanza, ed esprime gratitudine alla Commissione che ha lavorato in modo così proficuo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e degli emendamenti, che potremmo approvare in linea di principio al fine di una loro immediata trasmissione alla I e V Commissione per il prescritto parere.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1261, è modificato come segue:

« Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze di polizia dello Stato, sono estese alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, nelle misure previste, al momento del decesso, per le predette Forze di polizia ».

Il relatore Tassone ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e della Guardia forestale, gli allievi della prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle Scuole e Collegi militari, i militari volontari o trattiene i quali subiscono per causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

Poiché l'approvazione di questo articolo importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

Il relatore Tassone propone il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, ed ai loro congiunti, cui già non spettino in base alle vigenti disposizioni, sono estesi il diritto alla pensione privilegiata ordinaria nonché i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Poiché l'approvazione di questo articolo importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, alle vedove ed agli or-

fani degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati; è fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, la pensione privilegiata ordinaria spettante secondo le disposizioni vigenti è liquidata sulla base dello stipendio del sergente di leva, aumentato del 30 per cento del suo ammontare.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

Il relatore Tassone ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del

Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento della presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Poiché l'approvazione di questo articolo importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

Il relatore Tassone ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 2-bis.

Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le norme sull'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 2-ter.

Ai superstiti dei militari di cui all'articolo 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2-quater.

Ai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportati nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.

Poiché l'approvazione di questi articoli aggiuntivi importerebbe un aumento di spesa, ne porrò in votazione il principio base.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-bis.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-ter.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-quater.

(È approvato).

Al successivo articolo 3 non sono stati presentati emendamenti. Esso, pertanto, risulta del seguente tenore:

ART. 3.

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annue, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato nella misura annua di lire 6.200.000.000 si farà fronte mediante riduzione di lire 12.400.000.000 dal capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché l'approvazione di questo emendamento importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge senatore Tolomelli ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Tolomelli ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 marzo 1980, per la quale sono richiesti i pareri della I, II, V, VI e IX Commissione.

L'onorevole Caccia ha facoltà di svolgere la relazione.

CACCIA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi! La proposta di legge n. 1569, approvata dal Senato, è stata posta in essere al fine di ampliare le possibilità di intervento per l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di aree, o di alloggi da destinare alle forze armate.

Devo dire che questa proposta, rispetto alle esigenze ed al problema che abbiamo sul tappeto, è limitata e non certamente esaustiva al fine della realizzazione di una serie di alloggi sufficienti a soddisfare le

esigenze dei militari. Tuttavia, in attesa che si trovino una serie di meccanismi che possano permettere l'accensione di mutui di vario tipo (a tasso agevolato eccetera), o l'acquisizione di quote di alloggi, è evidente che questa legge può supplire in parte, costituendo l'inizio di un processo nuovo per la soluzione del problema della casa per i militari in servizio permanente.

I punti qualificanti di questa legge sono due. Essa introduce una modifica alla legge n. 497, che autorizza la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare, prevedendo le relative discipline e concessioni ed alla legge n. 457, relativa alla incentivazione dell'edilizia residenziale in Italia, basata su una serie di piani pluriennali già in atto, o in fase di ultimazione.

La legge n. 497 era basata su un concetto limitativo: consentiva di utilizzare i piani di zona previsti nella legge n. 167 ma non permetteva l'utilizzo di terreni edificabili il cui uso era soggetto a delle limitazioni. Questa proposta di legge permette uno scambio di proprietà immobiliari o di terreni, per effettuare compensazioni nei territori interessati, quelli cioè dove hanno sede distaccamenti delle forze armate. Questo permette ai comuni ed all'amministrazione della difesa di utilizzare superfici che altrimenti sarebbero impraticabili, proprio per il fatto che ove vi sono più grandi distaccamenti militari è impossibile trovare aree edificabili per il forte inurbanamento. Questa possibilità, che costituisce un primo momento verso la soluzione del problema, credo debba essere utilizzata fino in fondo, senza alcuna riserva.

La legge n. 457, come sapete, prevedeva un piano per l'incremento dell'edilizia residenziale, cioè della sola edilizia privata, nel senso che non riguardava i militari in servizio. In alcune regioni, come la Lombardia, questa legge ha potuto essere estesa anche a favore delle forze dell'ordine, grazie ad accordi particolari tra amministrazione regionale e comandi di polizia, permettendo una serie di interventi a favore di cooperative i cui soci sono dipendenti dell'amministrazione dello Stato. Que-

sto provvedimento, tuttavia, sia pure estremamente importante, non era sufficiente a risolvere il problema della casa per i dipendenti dell'amministrazione militare.

La legge n. 457 è stata quindi modificata con l'aggiunta di un articolo che stabilisce la possibilità di acquisire alloggi non solo per il comune ed alcuni enti pubblici, come gli IACP, ma anche per altre imprese che abbiano firmato convenzioni con il comune. Una delle caratteristiche della legge n. 457, infatti, è il convenzionamento tra impresa edilizia e comune per la costruzione di case.

Un'altra novità introdotta dalle nuove disposizioni è costituita dal superamento del concetto di proprietà. Il diritto di superficie — contemplato nella legge n. 167, recepito dalla legge n. 865 e dalla legge n. 457 — passa dal comune all'amministrazione militare dello Stato. Ritengo che questo sia un elemento positivo, che permette di utilizzare una serie di risorse, già presenti nel territorio.

A questo proposito vorrei raccomandare al rappresentante del Governo una certa celerità operativa, per evitare una serie di aumenti dei costi della casa, legati all'inflazione, che potrebbero inficiare il valore della legge. Si corre inoltre il rischio di arrivare in ritardo, dal momento che nei centri dove sono situati i nostri reparti vi è tuttora una grande richiesta di case da parte di privati cittadini. La casa è, infatti, ancora un bene primario, di cui esiste una certa penuria.

Colgo inoltre questa occasione per ricordare al Governo la possibilità di farsi interprete presso le regioni, che in questi giorni stanno elaborando la seconda serie di piani pluriennali, perché una serie di aliquote, di quote finanziarie, siano destinate a questo settore. In questo modo amplieremmo la possibilità di acquisire aree prima che vengano edificate; potremmo cioè diventare anche noi soggetti attivi nella distribuzione ed erogazione dei fondi.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho già inviato alle regioni una circolare in questo senso.

CACCIA, *Relatore*. In conclusione, ritengo che questa proposta di legge — che costituisce, ripeto, un primo passo verso la soluzione del problema della casa per i nostri militari in servizio permanente — debba essere approvata nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CRAVEDI. Questa proposta di legge, approvata in Commissione dal Senato, modifica in parte, in senso migliorativo, la legge n. 497 del 1978. Credo che essa rappresenti il primo tentativo di riordinare e di dare concretezza alla realizzazione del piano decennale per le case di servizio ai militari. Ritengo che la discussione di questa proposta di legge ci riproponga una rilettura anche della legge sulle case di servizio per i militari, per vedere, nel corso della discussione di questa proposta, di aggiungere ulteriori modifiche al fine di rendere più celere la approvazione di detto piano decennale e per meglio concretizzare quanto previsto nelle norme della legge.

Noi abbiamo affermato che la legge n. 497, era una legge positiva. Oggi però ne riscontriamo alcuni limiti, che è giusto superare.

Il primo limite è che detta legge non è indicizzata, per cui il tasso di inflazione finisce per « mangiare » una parte notevole dei mezzi finanziari e non fa realizzare quelli che erano gli obiettivi finali della legge stessa, cioè la costruzione o l'acquisizione di un determinato numero di alloggi.

Noi chiediamo al rappresentante del Governo: è possibile introdurre un articolo aggiuntivo teso ad indicizzare la spesa relativa all'acquisizione e alla costruzione delle case? Chiediamo ancora: è possibile accorciare i tempi nella costruzione delle case di servizio per i militari?

Pur ritenendo valido, cioè, il piano decennale di finanziamento, chiedo se le case possano essere costruite in tempi molto più limitati, in modo da parmetterne la acquisizione nei dieci anni. Solo così, in-

fatti, sarà possibile far fronte alle urgenze a tutti note.

A questo proposito chiediamo se il Governo sia d'accordo sulla introduzione di alcune modifiche alle norme.

L'altra questione è di stabilire procedure più rapide per la costruzione di case. Purtroppo l'esperienza nell'applicazione delle norme stabilite dalla legge per le case di servizio è stata negativa: abbiamo visto ritardi notevoli nella acquisizione e nella costruzione di case. Possiamo dire che nel primo biennio non si è realizzata nemmeno quella acquisizione che era stata preventivata. Per questo abbiamo uno scarto notevole tra quel che era preventivato e quello che si è acquisito. Occorre una normativa che permetta più rapidità nelle acquisizioni e nei vari tipi di costruzione.

In relazione a questa proposta di legge noi chiediamo, fra l'altro, anche alcune modifiche o alcune integrazioni. In particolare chiediamo di integrare l'articolo 1 della proposta di legge relativo alla fissazione del valore delle aree da permutare. Riteniamo che il motivo che non ha permesso un rapporto corretto con le amministrazioni comunali sia da ricercarsi nel fatto che non si è voluto ancorare il valore delle permutate delle aree a una qualche cosa di concreto, di fattibile, di realizzabile. Se lasciamo, per la definizione della permuta e del valore delle aree, soltanto alla valutazione degli uffici tecnici erariali, spesso arbitrarie, la stima del costo delle aree a prezzi di mercato, è chiaro che non è possibile realizzare le permutate per l'alto valore che viene dato dagli uffici tecnici erariali alle aree da permutare. Chiediamo, quindi, di stabilire il valore delle aree come è previsto dalla legge per l'edilizia economica e popolare sovvenzionata.

È vero che c'è stata la sentenza della Corte costituzionale; ma il Parlamento, in attesa di una legge organica, ha approvato una normativa che stabilisce il valore delle aree e lascia in sospeso il conguaglio a favore o dell'amministrazione o del proprietario o di chi espropria le aree. Quindi si tratta di una norma che è già legge dello Stato che deve essere coordinata con

questo provvedimento, altrimenti vanifichiamo la possibilità concreta dell'applicazione della legge.

Vorrei prendere lo spunto dalla presente discussione per allargare il discorso relativo alle case di servizio per militari, agli alloggi di servizio.

Come è stabilito il canone di affitto? L'articolo 13 della legge n. 497 stabilisce un canone sociale. Sappiamo che il canone sociale è applicato per determinati redditi: quando si supera un determinato reddito il canone sociale non è più applicabile. Come mai allora nel decreto interministeriale di recente approvazione da parte del Ministero della difesa e del Ministero dei lavori pubblici, vengono stabiliti dei canoni, che noi riteniamo irrisori, per alcune categorie di militari, canoni che vanno da un minimo di 3.500 lire ad un massimo di 7.000 lire per vano? Noi li riteniamo irrisori anche in relazione a determinate categorie, perché, per esempio, per i generali, questi minimi e questi massimi vanno moltiplicati per 15. Riteniamo che, ad una interpretazione autentica della legge, queste categorie non rientrino tra quelle alle quali deve essere applicato il canone sociale, ma che ad esse appunto si debba applicare l'equo canone.

Altro problema che voglio sottoporre all'attenzione della Commissione è che sul regolamento approvato nel marzo del 1980 (la legge stabiliva che entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore doveva essere approvato l'apposito regolamento per l'assegnazione degli alloggi), non è ancora stata sentita la rappresentanza dei militari. È vero che la rappresentanza è di recente nomina, ma è anche vero che il suo parere, previsto dalla legge, non è stato ancora richiesto.

Perché ho voluto estendere la mia analisi a questi problemi? Perché il problema della casa è quello che più assilla i militari di carriera e perché, nel loro ambito, si possono determinare discriminazioni e favoritismi nei confronti sia di categorie di militari, sia di militari singolarmente presi. È, quindi, necessario il coinvolgimento della rappresentanza nell'assegnazione degli alloggi, senza lasciare questa

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

delicata questione ai soli comandi. Vorrei che il rappresentante del Governo fornisse in proposito alla Commissione una chiarificazione.

Vorrei chiedere, inoltre, al rappresentante del Governo di dare una giusta interpretazione all'articolo 22 della legge n. 497, relativa alle case INPS per i militari. In particolare, vorrei che si chiarisse se l'interpretazione che la finanza ha dato in merito è conforme alla legge (l'interpretazione cioè secondo cui gli appartenenti agli altri corpi devono essere sfrattati). Il legislatore, infatti, parlava di militari in senso generale, considerando tali anche gli ex appartenenti agli altri corpi, non avendo fatto divisioni tra case INCIS-esercito, case INCIS-aeronautica, case INCIS-marina, eccetera. Poiché nella formulazione del testo legislativo si è fatto riferimento ai militari che hanno le stellette, e quindi anche alla guardia di finanza ed alla pubblica sicurezza (finché la legge non stabilirà diversamente), è necessario fare in modo che i singoli corpi non diano interpretazioni arbitrarie di quanto stabilito dalla legge.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANGELINI

ACCAME. Mi rifaccio a molte delle cose dette dal collega Cravedi e alle conclusioni cui questa Commissione pervenne in occasione di una indagine conoscitiva che svolse sulla materia.

Vorrei, innanzitutto, avanzare una proposta al Governo: quella cioè di invitare qui i rappresentanti neoeletti del COCER. Colgo questa occasione per esprimere il mio formale rammarico per il fatto che nel corso della loro audizione (disposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 143 del Regolamento, che prevede esplicitamente l'intervento di dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione solo quando possano fornire chiarimenti nelle materie di loro competenza) i capi di stato maggiore non abbiano risposto a nessuna delle domande che sono state loro poste.

PRESIDENTE. Onorevole Accame, la presidenza vuole farle notare che nella seduta di ieri il ministro ha voluto precisare il significato e il ruolo della presenza dei capi di stato maggiore in quella audizione. Sono convinto del suo pieno diritto di sollevare questo problema alla Presidenza della Camera, ma la pregherei di rinviare le sue considerazioni, alla sollecitazione che farà in quella sede.

ACCAME. Una seconda richiesta che credo sia doveroso avanzare al Governo è quella di soprassedere, in vista dell'approvazione di questo provvedimento, sulle sentenze di sfratto che sono pendenti sugli alloggi demaniali.

Circa il problema dei canoni di affitto, è chiaro che la materia deve essere rivista alla luce delle recenti disposizioni legislative. È evidente, d'altra parte, che agli alti dirigenti delle forze armate si debba applicare l'equo canone, essendo i loro redditi superiori a quelli per i quali è possibile l'applicazione del canone sociale. È, questa, la terza richiesta formale che desidero avanzare al Governo.

Vorrei, infine, ricordare che sul problema delle aree demaniali esiste una nostra proposta di legge, che risale all'inizio della scorsa legislatura, ma che è stata ripresentata in quella in corso. È chiaro che per certi versi questa proposta è stata superata da alcuni fatti che sono intervenuti nel frattempo (ci ripromettiamo in sede di discussione di presentare emendamenti per renderla attuale); tuttavia essa ci sembra di estrema importanza perché è diretta a dare una regolamentazione organica al problema della cessione delle aree demaniali.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Cessione a chi?

ACCAME. Dal demanio militare ai comuni.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. C'è la legge sulle permute!

ACCAME. Che non ha mai funzionato, perché avviene a prezzi così alti che ai

comuni conviene prendere un terreno nuovo.

Cito per tutti il caso quasi incredibile della caserma Fiaschi di La Spezia, di cui si è occupato, su mia sollecitazione, l'onorevole Scovaccicchi quando era Sottosegretario di Stato per la difesa. Si tratta di un edificio semivuoto che il comune di La Spezia chiede da anni per sistemarvi l'istituto nautico che attualmente occupa una banchina del porto, determinando le ovvie proteste dei portuali per il grosso danno economico derivante da tale sistemazione. Ebbene, nonostante che la caserma sia semivuota, non si è stati capaci in tutti questi anni di ottenere la sua parziale utilizzazione per il rifiuto costante degli alti vertici militari. L'esempio dell'uso di questa caserma è un caso concreto che dimostra la separatezza costantemente presente fra le istituzioni.

Questa questione delle permuta è perciò estremamente delicata; a La Spezia non si è mai riusciti a fare alcuna permuta, perché quando si chiedono da parte dell'amministrazione militare dei prezzi elevatissimi il comune non trova ovviamente i soldi.

CRAVEDI. E così le aree si vanno a cercare da un'altra parte!

ACCAME. Esattamente!

CERQUETTI. Si tratta di casi di cattivo utilizzo del patrimonio, come per le torri saracene!

ACCAME. Questo delle torri, dei cosiddetti semafori, è un altro esempio tipico. Noi vorremmo sapere a che titolo questi « semafori » vengono utilizzati come alloggi estivi dagli alti vertici militari.

Voglio cioè dire che sono d'accordo sulla necessità di venire incontro alle esigenze delle forze armate, ma prima di spendere è necessario stare un po' attenti sul modo in cui si amministra. Non voglio dire che si debba fare una politica « della lesina », ma è certo che nel momento di gravissima crisi che attraversa il paese, in cui le condizioni degli ospedali,

della giustizia e delle scuole sono qualcosa di incredibile, è necessario evitare gli sprechi. A proposito degli ospedali, in questi giorni, andando a trovare un mio amico ricoverato d'urgenza al San Giovanni, ho potuto personalmente prendere atto di questa realtà e sono rimasto sbalordito delle condizioni in cui si trovano gli ammalati. Ripeto che di fronte a questa drammatica situazione qualsiasi ministero ha il dovere di vagliare attentamente il modo in cui spende i suoi denari. Quindi, anche per la costruzione di alloggi credo che sia necessario procedere con estrema cautela e valutare più attentamente quelle statistiche forniteci secondo cui i militari durante la loro carriera compiono 19 o 20 movimenti. Vorrei tanto sapere come sia venuta fuori questa statistica, perché so di militari, per esempio gli ufficiali dei servizi segreti, che per trent'anni sono rimasti sempre nello stesso alloggio di servizio non avendo mutato la loro sede di Roma. Dove sono allora questi 19 o 20 movimenti? Qualcuno me lo deve spiegare! Queste cifre sacrali che spesso vengono distribuite meritano un minimo di desacralizzazione. Vogliamo sapere come vengono condotte queste statistiche, perché non vogliamo trovarci di fronte a statistiche simili a quella famosa del pollo di Trilussa. Ritengo che un po' di decoro mentre ci vengono fornite queste informazioni sia il minimo che possiamo richiedere e che si debbano avanzare al Governo le critiche se queste non sono infondate! Sono pronto a sfidare chiunque sulla fondatezza delle critiche che rivolgo!

Bisogna fare un'analisi attenta del regolamento di applicazione; concordo con quanto diceva il collega Cravedi, ricordando che abbiamo preso in Commissione l'impegno di sentire le rappresentanze dei militari e concordo anche sul fatto che dobbiamo stare molto attenti nell'affidare un patrimonio immobiliare, forse più grande di quello degli IACP. Settantamila alloggi costituiscono una cifra notevole che impone un adeguato controllo.

La Commissione deve meditare attentamente la questione, per evitare che possa-

no accadere delle grosse ingiustizie e per evitare che delle possibili fonti di benessere per le forze armate si trasformino in fonti di malessere per una gestione che non esito a definire profondamente clientelare.

Vorrei citare, in proposito, solo per fare un nome, il caso del generale Cucino, che ha mantenuto, fin quando non ho presentato un'interrogazione, l'alloggio di lungotevere della Lungara, mentre come segretario generale della difesa, aveva, come alloggio di lavoro, uno splendido attico, possedendo a Roma un suo appartamento ed una splendida villa con piscina alla Giustiniana.

Dico tutte queste cose per far comprendere come sia estremamente delicato il problema degli alloggi e come si debba stare attenti al venire incontro alle esigenze degli strati economicamente più deboli delle forze armate, per non ripetere errori che questa Commissione ha già fatto in passato.

Vorrei invitare gli onorevoli colleghi a rivedere il criterio delle assegnazioni perché, se è giusto che interveniamo per risolvere un grave problema, dobbiamo stare attenti a non far nascere delle sperequazioni.

Ad esempio, nella base di La Spezia l'ammiragliato è alloggiato in un bellissimo palazzo nel quale vi è una serie di alloggi assegnati non si sa bene con quale criterio e praticamente in modo gratuito. Come si vede, è un problema molto delicato come lo è ad esempio quello degli alloggi al mare. Non facciamo che una esigenza sentita da alcuni strati più bassi, che certamente giustifica la nostra azione, si traduca in pratica nella creazione di ingiustizie che nell'ambito delle forze armate determinano il malcontento.

Credo di non avere altro da aggiungere e di aver accennato ai problemi più importanti per evitare che i necessari miglioramenti da introdurre nel settore della edilizia delle forze armate si traducano in sprechi e in ingiustizie perché in questo modo avremmo ottenuto il risultato opposto.

LO BELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Intervengo per esprimere la mia profonda amarezza per il taglio che il collega Accame ancora una volta, in questa Commissione, ha voluto dare al suo intervento; mi pare di aver colto dall'intervento conclusivo del ministro della difesa proprio ieri in questa Commissione, a conclusione del dibattito dignitoso che si è tenuto sulla politica generale della difesa, delle affermazioni che lasciano tranquilla tutta la Commissione e che in sostanza tendono a dare alle forze armate quella dignità o quel prestigio che si conviene alle stesse.

Tutti noi vogliamo che le forze armate rappresentino una difesa degli interessi dello Stato e quindi di tutti i cittadini italiani.

Credo che l'intervento del collega Accame sia assolutamente fuori tema rispetto alla proposta di legge della quale ci stiamo occupando; e appare incredibile ancora oggi assistere a degli attacchi che in sostanza vanificano i principi ai quali tutta la Commissione ha fatto riferimento in occasione del dibattito sulla politica generale della difesa e che sono stati riconosciuti dallo stesso ministro Lagorio.

Quindi il mio intervento - chiedo scusa al collega Accame - vuole riportare serenità all'interno della Commissione nell'interesse della difesa di quei principi per i quali tutti noi ci battiamo. Questo volevo dire con senso di profonda amarezza e con l'augurio che in questa Commissione il dibattito per l'avvenire venga tenuto su livelli diversi.

TASSONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Non entro nel merito sul problema della casa. Allorché ne discutemmo sia in quel Comitato di indagine, che predispose una documentazione estremamente interessante con dei richiami e degli elementi utilissimi, sia durante la fase di approvazione delle leggi n. 497 e 457 del 1978, tutti i gruppi politici avvertirono la esigenza e l'urgenza di avviare un piano ed un programma per andare incontro alle richieste e alle attese del personale militare.

In quell'occasione il Comitato di indagine valutò questo problema anche in termini generali perché si riferì ad un dato generale che riguardava tutto il personale statale e tutti i cittadini rispetto ad una penuria preoccupante e ad una esigenza sempre più incalzante nei confronti del problema della casa. La legge che approvammo, alla quale questa proposta di legge si richiama, pose in essere una strumentazione che potesse fronteggiare almeno nei primi tempi queste richieste; ovviamente l'obiettivo e il taglio era quello di stabilire una collaborazione e un maggior contatto con gli enti locali. Soprattutto, il problema fondamentale fu quello di inserire il dato militare nella legislazione ordinaria che riguardava i civili, dalla quale i militari rimanevano fuori per una serie di motivi e non soltanto per la scadenza dei termini. Infatti, i militari soggetti a trasferimenti il più delle volte non maturavano o non si trovavano nei termini utili per la presentazione delle domande da inoltrare agli istituti autonomi delle case popolari.

Questa proposta di legge, che certamente integra la legislazione esistente, riguarda il regime delle aree e un certo tipo di rapporto con gli enti locali. A questo proposito vorrei manifestare una preoccupazione: vorrei cioè richiamare l'attenzione della Presidenza e dei colleghi della Commissione sul fatto che le norme contenute nella proposta di legge al nostro esame devono essere coordinate con quelle della legislazione in vigore dal momento che solo in questo modo è possibile raggiungere l'obiettivo, su cui si è tanto discusso e che è comune a tutte le forze politiche, di risolvere il problema della casa per i militari.

Il mio intervento vuole essere problematico. Non vado avanti per verità consumate o acquisite; ritengo che la proposta di legge dei senatori Tolomelli ed altri sia estremamente importante, come ha rilevato lo stesso relatore, però vi sono altri provvedimenti che, pur se non richiamano per intero o in termini esclusivi ed assorbenti la tematica e la problematica affrontata da questo provvedimen-

to, hanno comunque dei momenti di contatto. Ad esempio, la proposta di legge n. 452 può costituire una traccia, un tipo di accostamento tra varie tesi e pareri in direzione della costruzione di un piano per l'acquisizione degli alloggi di cui si tratta. L'articolo 3, ad esempio, riguarda appunto questa problematica.

Se vogliamo procedere all'approvazione di questo provvedimento, sul piano pregiudiziale non abbiamo molto da dire; non credo sia un problema di gruppo o di gruppi, bensì, se mai, di razionalizzazione del nostro lavoro per renderlo più efficace, cercando di valorizzare tutti i contributi che pure sono stati portati anche attraverso proposte di legge che hanno estrinsecato esigenze più volte espresse in dichiarazioni e dibattiti di Commissione e durante le nostre visite alle caserme ed incontri con il personale sanitario.

Ricorderete tutti la vicenda degli alloggi ex INCIS; oggi ci troviamo di fronte ad altre vicende estremamente preoccupanti, riguardanti gli alloggi demaniali. Su questo punto mi consentirete una parentesi, non fosse altro che per il titolo, che mi trascinerò per tutta la vita, di essere stato il relatore del provvedimento riguardante i controllori del traffico aereo che tanto faticosamente e a lungo ci ha impegnati. Si tratta di casi estremamente particolari, da valutare con attenzione e senso umanitario. Si è parlato di dismissione, di recupero delle aree, di compensazione, eccetera; tutti fatti importanti che dovrebbero costituire l'oggetto di un piano organico. Io non enfatizzerei questa materia anche se è giusto sottolineare l'urgenza. Si tratta, infatti, di un problema rispetto al quale noi abbiamo cercato di inserirci in una legislazione generale riguardante la casa e il regime degli alloggi abitativi popolari. Abbiamo cercato di inserirci con questo tipo di collegamento, assicurandoci anche delle riserve di alloggi per militari in provvedimenti che sono intervenuti sul piano generale.

Mi sono riferito prima al problema del controllo del traffico aereo perché siamo di fronte, ad esempio, al caso anomalo

di questi controllori che hanno optato per il ruolo civile e vogliono ora mantenere l'alloggio di servizio. Capisco la loro problematica, ma si tratta di un caso che non è analogo ai temi che affrontiamo e non vorrei che questa gente, ovviamente anche bisognosa, potesse sopravanzare, sul piano della acquisizione o del mantenimento di un beneficio, altre persone che essendo rimaste militari hanno gli stessi bisogni. Questo ovviamente esula da questa discussione; ma ho voluto fare questa distinzione per far comprendere come questa materia sia estremamente complessa ed in movimento e presenti sempre aspetti nuovi e sfaccettature molto importanti in relazione anche alle novità intervenute in questi ultimi tempi (nella fattispecie, con l'approvazione della legge sulla regolamentazione del controllo del traffico aereo).

Una digressione che dovevamo pur fare per chiarire che questa problematica non può essere conclusa in questo dibattito se non si entra nel merito di questi aspetti e di questi temi e soprattutto se non utilizziamo — e concludo — le varie proposte di legge all'attenzione di questa Commissione e al suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CACCIA, Relatore. Prima di entrare nelle dichiarazioni di merito, vorrei dare un chiarimento ed una risposta.

Credo di aver detto, nella mia relazione, che questa proposta di legge si riferiva a due leggi: la n. 497 e la n. 457 del 1978. Non so se l'onorevole Cravedi si riferisca ad una legge del 1958; ma io ho parlato di quelle del 1978.

L'altro punto è relativo all'intervento del collega Accame. Io non credo di soffrire di mania di persecuzione, o di essere psicologicamente in posizione di paranoia; ma ritengo che debba esserci un modo corretto di esporre le cose, e che sia necessario aver sempre davanti a noi, in maniera precisa, l'obiettivo al quale ci rivolgiamo. Concludo questo rilievo con un esempio: il collega ha detto che le cri-

tiche, quando non sono valide, debbono essere confutate. Io non ricordo di aver detto (potremo semmai controllare lo stenografico) che i militari vanno raminghi per diciannove-venti spostamenti; lo ha detto, se mai, il ministro nella sua relazione, in cui parla di quindici-venti cambi di destinazione.

Potrebbe essere un meccanismo perverso, di tipo psicologico; ma io sostengo che la critica dev'essere rivolta al ministro, e non al relatore.

ACCAME. Si tratta di tutto un altro discorso!

CACCIA, Relatore. Ho voluto rispondere perché mi sembrava corretto. Un chiarimento, sul piano personale, era doveroso per me, ma soprattutto per gli altri.

Per quanto riguarda la proposta di legge in esame, ricordo l'intervento del collega Cravedi, che ha parlato del problema della indicizzazione. Ora, quando si tratta di un ente pubblico, come il comune, il problema del costo e della acquisizione dovrebbe risultare molto più facile da risolvere.

Vorrei chiedere al Presidente se, dopo il discorso generale, introduttivo di questo provvedimento, non sarebbe possibile rinviare la discussione sull'articolato. In questo modo il relatore potrebbe effettuare una comparazione degli articoli di questa proposta con quelli delle proposte socialiste e democristiane ricordate dagli oratori che sono intervenuti nel dibattito. In questo modo, effettuata tale verifica, si potrebbe dare la giusta dimensione all'intervento previsto con questo provvedimento, che mira ad eliminare alcuni inconvenienti presentati da due sovraccitate leggi che riguardano la disciplina del territorio e l'edilizia residenziale. Sarà così possibile accertare se è meglio proseguire in questa sede, oppure no.

Vorrei poi segnalare un errore contenuto nell'articolo 1 della proposta di legge in esame: a pagina 2 si dice che « La volumetria delle aree cedute può superare il limite massimo del 40 per cento... ». È un grave errore, da correggere; si do-

vrebbe dire « la superficie delle aree », perché la volumetria si riferisce non al terreno, bensì all'abitazione. La legge n. 865, quando parla del massimo del 40 per cento, parla di superficie, e non di volumetria delle aree. Si tratta, quindi, di un termine impreciso, che va corretto, per avere un atto legislativo più rispondente alla realtà.

Concludo ribadendo la richiesta di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei innanzitutto far presente che la proposta di legge Tolomelli ha un obiettivo limitato, cioè quello di rendere applicabile in modo migliore la legge n. 497 di fronte agli ostacoli che la sua applicazione ha incontrato soprattutto nei rapporti con gli enti locali e per l'acquisizione delle aree. Questa legge tende a risolvere, almeno parzialmente, il problema degli alloggi di servizio per i militari. Il problema che sta alla base di tutto riguarda il fatto se siano o meno necessari alloggi di servizio. Il collega Accame è di parere negativo.

ACCAME. Vorrei precisare che nell'affrontare questa questione occorre un senso di profonda giustizia!

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Secondo la stima effettuata dalle stesse forze armate vi è necessità di 70 mila alloggi di servizio; con la legge n. 497 ne avremo circa 5 mila. L'inflazione ha profondamente eroso gli stanziamenti e, dopo un avvio positivo che ha permesso l'acquisizione di alcuni alloggi, la legge si è arenata poiché l'acquisizione di immobili è legata alle delibere del comitato edilizio residenziale. Attualmente mi pare che la cifra stanziata per l'acquisizione di aree ammonti a 462 mila lire al metro quadrato: si tratta di una cifra divenuta oggi irrisoria, che non permette l'acquisto di nessun terreno in alcuna parte d'Italia.

Il provvedimento Tolomelli, dunque, cerca di risolvere il problema dei rapporti

con gli enti locali. A mio avviso tale proposta non può essere collegata a nessuna altra proposta di quelle presentate dai vari gruppi politici. Quali sono queste proposte? Alcune di esse riguardano l'utilizzazione a vari scopi delle aree demaniali; altre propongono la concessione di queste stesse aree ai dipendenti della difesa per la costruzione di alloggi demaniali. Ciò mi sembra veramente impensabile! Un altro blocco di proposte riguarda la permuta, cioè la possibilità di permutare aree o immobili demaniali con altre aree degli enti locali più idonee per la costruzione di infrastrutture militari.

In Commissione abbiamo già iniziato l'esame di alcune proposte di iniziativa parlamentare su questa materia e, in quella sede, ho fatto alcune osservazioni. In primo luogo ho sottolineato che bisogna sempre tener conto del fatto che il demanio militare rappresenta solamente una parte del demanio pubblico. Il demanio militare è soltanto in uso all'amministrazione militare; ne è titolare lo Stato, attraverso la direzione generale del demanio. In questa sede, pertanto, non abbiamo alcuna titolarità per modificare le norme relative al demanio, ciò che spetterebbe invece alla Commissione finanze e tesoro. Ho anche riferito che l'amministrazione della difesa ha inviato un promemoria all'amministrazione delle finanze per illustrare il problema delle permuta, sul quale esiste già una proposta articolata, allo scopo di acquisire il consenso necessario per procedere alla presentazione di un disegno di legge che potrebbe essere rimesso alla competenza congiunta delle due Commissioni parlamentari competenti per materia, o ad una soltanto di esse con il parere dell'altra. Questo problema delle permuta è molto importante soprattutto per quanto riguarda la liberazione di aree dei centri storici su cui insistono infrastrutture militari che le forze armate non possono più utilizzare per i fini in vista dei quali erano state create e che potrebbero quindi meglio essere adibite per altri compiti. L'augurio del Governo è che si possa portare avanti sollecitamente questo provvedimento; debbo ricordare però ai

colleghi che le iniziative parlamentari delle quali abbiamo cominciato l'esame (eventualmente integrate da una proposta governativa) necessitano del consenso del Ministero delle finanze, in mancanza del quale non abbiamo in questa sede capacità di deliberare. I colleghi, d'altra parte, sanno che provvedimenti su cui in questa sede si manifesta un larghissimo consenso trovano poi presso altre Commissioni grosse resistenze (si consideri il caso del dibattito svoltosi in sede di Commissione lavori pubblici sul problema della casa).

Se, quindi, volessimo inserire un blocco di questi provvedimenti nel contesto della proposta di legge Tolomelli, che con essi non ha nulla a che vedere, non otterremo certamente il risultato di accelerare l'*iter* di attuazione della legge n. 497. Il problema che si pone, invece, (anche se non so se sia risolvibile in questa o in altra sede, ma che comunque il Governo si è posto) riguarda l'indicizzazione del provvedimento ora menzionato. È evidente che si tratta di un provvedimento programmatico. Abbiamo deciso di ricostruire un certo numero di alloggi; dobbiamo verificare l'andamento della svalutazione e procedere ad un rifinanziamento. Ora, è dubbio che tale indicizzazione si possa operare attraverso il provvedimento in esame: ciò sarebbe certamente legittimo, ma ci costringerebbe ad affrontare un lungo *iter* di concertazione con il tesoro. Rinvierei, quindi, questa parte ad un nuovo provvedimento di rifinanziamento della legge n. 497, rifinanziamento legato ad un rilievo qui emerso e che evidenzia la necessità di una esecuzione in un ambito di tempo più ristretto. Si tratterebbe cioè di utilizzare i fondi stanziati sul piano decennale in un arco di tempo più ristretto. Ciò comporterebbe problemi di bilancio che però pensiamo siano risolvibili attraverso l'utilizzazione immediata, in un'unica *tranche*, della somma che potrebbe risultare dall'indicizzazione, vale a dire 100-150 miliardi, che del resto è la massima capacità di spesa realizzabile da parte degli organi amministrativi. La necessità di accelerare l'esecuzione del programma previsto verrebbe così

impostata sulla base dei dati forniti dall'esperienza.

Vi è poi un ulteriore aspetto, costituito dai provvedimenti che riguardano la casa in proprietà. Questo aspetto si articola su due piani distinti. Il primo, cui ha fatto riferimento il relatore Caccia, concernente l'utilizzazione del piano decennale della casa. Il mio primitivo disegno era quello di presentare, come già feci nella precedente legislatura, un provvedimento di riserva di stanziamento sul piano decennale per le case ai militari. Sappiamo che il piano decennale sta incontrando, sul piano dell'attuazione, le stesse difficoltà cui sono andate incontro tutte le leggi sulla casa. Se potessimo costruire sulla carta avremmo risolto tutti i problemi; ma l'amministrazione dello Stato non è in condizione di spendere in modo adeguato. Ho così pensato ad una soluzione empirica del problema. Visto che la titolarità in materia compete alle regioni, ho chiesto a queste ultime di creare con propri provvedimenti una riserva di stanziamento per le cooperative o per i mutui individuali riservati ai militari. Alcune regioni, come la Liguria, la Sicilia, l'Emilia e la Toscana, hanno risposto positivamente; attendiamo che anche le altre regioni adottino propri autonomi provvedimenti in tal senso.

Per quanto riguarda il secondo piano, ricordo che è in discussione al Senato la proposta di legge Oriana (n. 35), che si basa sulla possibilità di concedere determinate disponibilità ai militari per la costruzione delle case. Al riguardo ho mosso al senatore Oriana, e ad altri colleghi del Senato, un rilievo di fondo. Non ritengo, cioè, che vi sia la possibilità di creare istituti od ordinamenti nuovi per intervenire nel campo del credito fondiario, al di fuori degli istituti già esistenti e vigilati dalla Banca d'Italia. In primo luogo, infatti, non si riuscirebbe a raggiungere il risultato sperato a causa del muro invalicabile opposto dal tesoro. Sapete che un provvedimento da tutti auspicato è quello di concedere l'anticipato riscatto della liquidazione. Il tesoro però si oppone in modo insuperabile affermando che,

nonostante gli argomenti da noi adottati sulle caratteristiche peculiari del personale militare, un provvedimento del genere verrebbe poi invocato da tutti gli altri pubblici dipendenti e l'onere per lo Stato sarebbe analogo a quello a suo tempo sopportato per la legge sui combattenti, cioè tale da mandare per aria il bilancio statale. D'altra parte, non possiamo pensare di creare forme atipiche di intervento, come ho detto recentemente ai capi di stato maggiore che le avevano sollecitate. Anche se il tesoro fosse disponibile per un'ipotesi del genere, infatti, sono convinto che se si incaricassero dei militari di fungere da banchieri, di controllare stati di avanzamento ed erogazione di mutui, nel giro di pochissimo tempo li si porrebbe in condizione di essere arrestati dal primo pretore di passaggio, proprio perché inevitabilmente verrebbero commessi degli errori. L'esercizio del credito richiede un'altissima professionalità e postula i controlli previsti da leggi bancarie (che stiamo provvedendo a modificare per altri aspetti). Ho consigliato ai colleghi del Senato di procedere nella discussione del progetto di legge Oriana ma di tener presente che il Ministero della difesa sta cercando di preparare alcuni emendamenti a tale provvedimento, d'intesa con la Banca d'Italia. Su questi emendamenti non sono ancora in grado di dare anticipazioni.

Posso dirvi che il sistema che è stato escogitato è legato al progetto di risparmio-casa, preparato dal partito comunista, che viene rielaborato, tenendo conto dei tempi di attuazione e delle possibilità di contribuzione del cittadino che accede al risparmio-casa.

Ho pregato i colleghi del Senato di portare avanti l'istruttoria della proposta di legge Oriana, in attesa che il Governo possa aver pronti i suoi emendamenti.

Io non sono molto convinto che si riuscirà a snellire l'iter attualmente previsto. Si pensi che abbiamo ferma, a Roma, una operazione di acquisizione di un immobile perché manca, da un anno, la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale, il quale, per quanto sollecitato, non ha ri-

tenuto finora di poter mandare nemmeno un geometra per fare il necessario rilievo. Nel frattempo si è avuta una naturale lievitazione dei prezzi, per cui la somma stanziata non è più sufficiente.

Siamo dunque vincolati a queste procedure, che d'altra parte non vedo come possano essere superate, allo stato dei fatti. Questo, comunque, è l'unico tentativo che possiamo fare per snellire l'attuazione della legge sugli alloggi.

Abbiamo poi all'ordine del giorno un progetto di legge per le permutate di aree demaniali, del quale si è già iniziata la discussione. Mi auguro che il Ministero delle finanze possa sollecitamente rispondere al promemoria che gli è stato inviato dal Ministero della difesa, in modo che si possa affrontare il discorso generale sulla legge per le permutate, che avevamo già elaborato, in sede di Commissione, nella II legislatura, d'accordo con il Ministero della difesa. Si tratta dello stesso testo di allora, che sembra rispondere alle necessità esistenti.

Sul problema della casa, è in atto la discussione al Senato. Lasciamo che venga portata avanti, tenendo presente che vi è la possibilità di apportare emendamenti, concordati in sede di Commissione, alla proposta di legge Oriana.

Per concludere, vorrei sollecitare la approvazione di questo provvedimento, con la riserva e l'impegno del Governo di provvedere, non appena concordato il concerto con il Tesoro, al suo rifinanziamento ed alla indicizzazione. È, questo, un ulteriore snellimento, che sarà possibile ottenere.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA